

UN TENTATIVO DI REGOLAMENTAZIONE TRIBUTARIA DEL TRUST DA PARTE DI SAN MARINO

Di Paolo GAETA, RL

I trusts interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trusts (Paolo Gaeta)

Introduzione (1)

L'intenso dibattito dottrinale in corso in Italia sulle modalità di tassazione dei fenomeni impositivi connessi al trust, conferma il polimorfismo dei trusts (2), e quindi la difficoltà di individuare regole tributarie applicabili, come tali, a tutti i trusts.

In stati come la Scozia, in cui un sistema giuridico per certi versi di *civil law*, simile al nostro, ha un costante contatto con il diritto consuetudinario, il trust è riconosciuto come una via di mezzo tra un mandato ed un deposito (3), "semplicemente un meccanismo per creare e dare attuazione ad obblighi che riguardano particolari

(1) Il testo è tratto dalla relazione al convegno "I trusts interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trusts" organizzato dalla *Alma Mater Studiorum*, Università di Bologna - Polo scientifico di Rimini il 25 novembre 2005.

(2) Il termine "polimorfismo" per i trusts è stato usato dal Prof. M. LUPI e riportato, in ambito tributario per la prima volta, nella frase di apertura della relazione del prof. R. Lupi al Congresso Nazionale dell'associazione "Il trust in Italia" svoltosi a Roma nel 1999: "Parlare di regime tributario dei trusts può essere come parlare del regime tributario del negozio giuridico o della compravendita". Sempre in quegli anni, discutendo di flessibilità dei trusts, un noto studioso rispose ad una domanda sull'entificazione tributaria del trust con un'altra domanda provocatoria, ma significativa: "Può una obbligazione essere un soggetto passivo?".

(3) Anche se, nel 1998, nell'individuare le aree di devoluzione di competenza del neo Parlamento scozzese, il Parlamento britannico, elencando le materie delegate, tra i diritti di proprietà ha inserito i trusts (con rammarico degli scozzesi).

beni. Il proprietario dei beni ha degli obblighi per il semplice fatto che ne è proprietario" (P. Matthews), ed a fronte di questi obblighi esistono diritti dei beneficiari (*ius ad rem*) (4).

L'amministrazione finanziaria italiana, nel corso degli ultimi dieci anni, sembra aver recepito la flessibilità dello strumento, ma è necessaria un'analisi continua per definire le corrette regole di tassazione da applicare al rapporto, mutevole non solo da trust a trust, ma nello stesso trust nell'arco del tempo a secondo delle caratteristiche dei soggetti coinvolti e della tipologia di redditi da tassare. Non è dato sapere se in futuro l'Italia avrà una disciplina civilistica unitaria per i trust (o se sceglierà di dotarsi di regole per alcuni rapporti); per ora, si preferisce lasciare che le regole si creino in via interpretativa, grazie ai flussi interni creati da dottrina, giurisprudenza e –per quanto riguarda i tributi– prassi amministrativa, *sub specie* di interpretazioni, spesso assai ben costruite, dell'Agenzia delle entrate.

La via scelta da San Marino

La Repubblica di San Marino ha scelto un percorso diverso da quello italiano, dotandosi di una legge civile (Legge n. 37 del 17 Marzo 2005), ed una tributaria (Legge n. 38 del 17 Marzo 2005) sui trust, in cui sono state fissate alcune regole ben precise (proprio per quei punti ritenuti di maggiore criticità in altri sistemi) riservandosi, si presume, di migliorarle nel tempo (5). La struttura della norma tributaria sammarinese è piuttosto semplice. Gli articoli della legge sono 11 e si applicano ai trust disciplinati dalla legge n. 37/2005, purché non esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 2). La legge tributaria non si applica ai trust disciplinati da altre norme di riferimento e che producono effetti nello Stato di San

(4) È proprio nella coscienza del trustee-proprietario che vive la vera fiducia.

(5) I primi commenti della più autorevole dottrina sulla legge di San Marino hanno subito individuato alcuni elementi asistematici e lacune alle quali sarebbe bene porre rimedio, ma visto il complesso corpo della legge di ben 65 articoli e visti i risultati raggiunti da altri Stati non consuetudinari che di recente hanno legiferato sulla materia fiduciaria, il giudizio può essere positivo.

Marino in virtù della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja dell'anno 1985 sulla legge applicabile ai trust ed il loro riconoscimento (Legge n. 119/2004).

Sempre l'articolo 2 della legge n. 38 introduce una regola di presunzione di residenza, in San Marino, di tutti i trust regolati dalla stessa legge e amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio (ex art. 19 della L. 37). L'inserimento di tale presunzione potrà creare problemi ai trusts con co-trustee residenti in Stati diversi, qualora lo Stato estero di residenza del co-trustee, per proprie regole, tassi il reddito prodotto dai beni in trust, senza che vi sia una convenzione contro le doppie imposizioni che possa evitare la duplicazione. Sarebbe opportuno che San Marino introduca nelle convenzioni una regola adatta ai trust (6).

Di particolare rilievo è l'art. 3 che attribuisce soggettività tributaria al trust per i redditi dei beni di cui esso è titolare, sancendo poi una responsabilità solidale del trustee. La decisione del Parlamento sammarinese è stata di riconoscere sempre la soggettività tributaria passiva al trust in modo indifferenziato, e vedremo le ripercussioni di questa disposizione, forse troppo indiscriminata.

L'articolo 3 è stato probabilmente motivato dal timore che attraverso la flessibilità del trust si possa eludere il pagamento di imposta allocando i redditi nella forma, nel modo e sul soggetto più "adatto" a riceverli. L'effetto immediato è dare certezza su un punto molto dibattuto, ma anche di emarginare alcuni rapporti.

È il caso, ad esempio, dei trust con caratteristiche simili al mandato, i cosiddetti trust nudi (comunemente chiamati "*bare trust*" – oppure negli Stati Uniti d'America anche chiamati "*grantor trust*") in cui il gestore del patrimonio affidato (trustee) ha un ruolo simile, dal punto di vista tributario, al mandatario senza rappresentanza (7). I trusts fiscalmente paragonabili al mandato potrebbero comportare dapprima 1) la tassazione per trasparenza dei redditi in capo al soggetto "fiduciante/mandante" non residente, poi 2) al tru-

(6) Analoga questione di doppia imposizione potrebbe sorgere nel caso in cui il reddito erogato ai beneficiari fosse oggetto di ritenuta in San Marino (per l'applicazione dell'art. 7) e poi tassato nello Stato di residenza come reddito del beneficiario.

st in maniera definitiva, in San Marino, e poi ancora 3) al beneficiario in ipotesi di applicazione, da parte del trustee sammarinese, della ritenuta a titolo di imposta del 15% (in base alle previsioni dell'art. 7) sui proventi e frutti derivanti dai beni in trust pagati ai beneficiari del reddito (8). Se i trust nudi dovessero essere realmente ostacolati dalla norma tributaria i riflessi per il sistema sammarinese sarebbero negativi, considerato che statisticamente nella prassi societaria internazionale il 90% dei trust è utilizzato nelle operazioni societarie (e tra questi quelli con caratteristiche di trust nudo sono frequenti) e solo il 10% nell'ambito della famiglia.

Breve comparazione tra il sistema sammarinese e quello italiano in materia di soggettività passiva

Il tema della soggettività tributaria per i redditi prodotti dai beni in trust è di grande attualità in Italia, anche se le conclusioni raggiunte sono a volte parziali o raffigurano il trust come uno strumento ambiguo. Queste apparenti ambiguità sono invero motivate dal fatto che nessuna soluzione può essere corretta se i presupposti di partenza per valutare la fattispecie da tassare non sono chiari. Guardando al caso di San Marino, è evidente che la legge ha compiuto una scelta di semplicità e chiarezza, ma è al pari evidente il fatto che si è imboccata, forse inconsapevolmente, una strada che preclude lo sviluppo di alcuni trust.

Per definire i criteri di tassazione della ricchezza prodotta dai beni in trust ed individuare il soggetto passivo d'imposta, in assenza di una norma tributaria italiana ad hoc (che non tutti auspicano), bisogna valutare il quadro legislativo attuale e partire dal *polimorfismo* dei trust, intesi come "forma giuridica", adattabile ad una

(7) La prassi ministeriale italiana conosce bene questa tipologia di trust in quanto già dal 1997 con la Risoluzione n.104 del 1997 si è espressa su tipologie di rapporto "conduit" o "bare". Altri pareri ministeriali sul tema sono stati emanati nel corso dell'anno 2003 e dell'anno 2004 dalla Direzione Regionale della Liguria che in maniera lucida è intervenuta sul trattamento tributario del "trust nudo" riconoscendone gli effetti del mandato.

(8) La legge distingue i beneficiari del reddito dai beneficiari del capitale del trust; la possibile applicazione della ritenuta d'imposta è riservata alle sole erogazioni "del reddito".

amplissima gamma di situazioni.

Nel tentativo di circoscrivere l'area di discussione mettiamo da parte alcuni casi di trust (che dovrebbero essere disciplinati con regole particolari e difficilmente pongono il problema della individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria), per concentrarci sui rapporti che effettivamente presentano maggiori problemi.

Quindi mettiamo in disparte il trattamento fiscale dei:

- 1) trust che nascono nudi (fiscalmente equiparati al mandato) o lo diventano per naturale evolversi del rapporto durante la loro vita;
- 2) trust validi secondo la legge di riferimento, ma revocabili non solo dal disponente, bensì anche dai beneficiari (per i quali resta da valutare come l'amministrazione finanziaria interpreti questa facoltà di revoca e l'eventuale assimilazione al mandato fiduciario);
- 3) trust che in aderenza al principio dell'art. 2 comma terzo della Convenzione dell'Aja sui trust (9) possono implicare, o almeno per i quali non si può escludere, che la soggettività passiva resti in capo al disponente (10);
- 4) trust i cui beni non producono redditi tassabili (trust di nuda proprietà, beni i cui redditi sono tassati alla fonte a titolo di imposta);
- 5) trust "commerciali" o solutori che si innestano in ordinari contratti tra aziende senza interferire nella disciplina fiscale (trust di materie prime in conto lavorazione, finanziamento allo specifico affare su conto in trust).

Fatte le dovute precisazioni per delimitare il capo di analisi, la norma richiamata, in via interpretativa, per evitare che la tassazione dei redditi prodotti dai beni in un trust ricada sul trustee (il qua-

(9) "Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust".

(10) Ed a tal proposito mettiamo da parte il caso anomalo, ma almeno teoricamente possibile, che i poteri del guardiano possano assumere delle forme tali da renderlo soggetto passivo di imposta per i redditi prodotti da alcuni beni in trust.

le vedrebbe confondersi nella propria dichiarazione i redditi personali con quelli in trust con una apparente violazione del principio di progressività) è l'art. 73 c. 2 (11) del t.u.i.r.; quest'ultimo prevede l'entificazione tributaria ai fini Ires di una categoria di "organizzazioni" (12).

La formulazione letterale della norma consente, se il trust si presenta come organizzazione di beni o persone con un potere decisionale indipendente, in modo che il presupposto dell'imposta si verifichi in maniera unitaria ed autonoma nei confronti del trust (e quindi il trust ha una propria coscienza al punto da farne realizzare il presupposto d'imposta indipendentemente dal trustee), di "entificare" il trust ai fini Ires (13).

Certamente è agevole riconoscere i presupposti per *entificare* in questo modo un trust qualora sia del tipo di una organizzazione benefica di rilievo internazionale (ad esempio i celebri: *Live Aid Trust*, *Prince's Trust*, *World Parrot Trust*, ecc.); lo stesso è possibile per i trusts con la funzione di *family office*, organizzati con un collegio di trustee, segreteria, struttura di persone ed organizzazione di beni che amministrano i beni di famiglie agiate e ne curano direttamente gli investimenti.

Più arduo è inquadrare nell'art. 73 c. 2 un trust autodichiarato di somme di denaro che il cliente ha consegnato al dottore commercialista per il pagamento delle tasse di lì a qualche giorno. È più in generale difficile, in assenza di una modifica normativa, poter entificare i trust che siano privi di qualsiasi elemento organizzativo (14).

(11) "Tra gli enti diversi dalle società..... si comprendo... le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo".

(12) L'art. 73 c. 2 riproduce fedelmente sul punto il precedente art. 87. La regola è interpretata letteralmente, corrispondente a quella data dalla giurisprudenza e prassi avuta fino ad oggi.

(13) Con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di: 1) analisi dell'elemento "commerciale" dell'attività del trust; 2) non applicazione, almeno dal senso letterale della disposizione, ad i soggetti non residenti; 3) possibili conseguenze ai fini I.r.a.p.; 4) problemi di doppia imposizione per le erogazioni fatte ad i beneficiari qualora le stesse non siano qualificabili come attribuzioni patrimoniali.

(14) In effetti l'individuazione dell'elemento organizzativo del trust attira l'attenzione in quanto forse più facilmente tangibile, ma il presupposto dell'autonomia decisionale del

Le differenti soluzioni sono il risultato naturale del polimorfismo, al quale un sistema giuridico può decidere di rinunciare con previsioni normative che le neghino.

L'inquadramento tributario dato dal legislatore per i patrimoni destinati ad uno specifico affare (15), introdotti dalla riforma societaria all'art. 2447-bis del c.c., conferma la tesi della necessaria presenza degli elementi di cui all'art. 73 c. 2 per aversi entificazione. Il legislatore tributario, infatti, ha riconosciuto che la separazione patrimoniale non costituisce strumento idoneo a dotare del carattere di organizzazione il complesso di beni, seppur civilisticamente i beni sono destinati allo scopo ed allo specifico affare (d'altronde potrebbe avere conseguenze indesiderate riconoscere una entità tributaria autonoma ogni volta che esista un vincolo allo scopo su beni o diritti").

Altro caso interessante, e recente, è quello della aziende speciali create dalle Camere di Commercio di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/03/2005 (espressasi facendo riferimento ad una sentenza del 2004 a sezioni riunite della Suprema Corte di Cassazione), che ha affermato quali sono a suo avviso le qualità dell'organizzazione necessarie per l'applicazione dell'art. 73 c. 2.

La risposta ad interpello che entifica il trust.

La risposta ad interpello del 28 settembre del 2004 emessa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (per la gestione di un castello antico situato nel centro Italia, pubblicata su Dialoghi n. 9 -2005 con nota di Covino e Lupi) riconosce il trust come autonomo soggetto passivo d'imposta. Il parere richiama l'art. 73 c. 2, ma non esplicita la motivazione dell'entificazione affrontando il tema dell'autonomia e dell'organizzazione di cui alla norma, soffermandosi piuttosto sulla destinazione dei beni allo scopo e la se-

trust rispetto al trustee potrebbe far escludere radicalmente la possibilità di entificare il trust qualora il trustee del trust sia un unico soggetto (non un collegio di trustee, un collegio di guardiani o vi siano assemblee di beneficiari); se è nella coscienza del trustee che vive la fiducia del trust, può il trustee essere capace di generare un pensiero "autonomo"?

(15) Che presentano profonde similitudini con alcuni trust.

gregazione bilaterale (16). Motivare l'entificazione basandosi sul fatto che "il trustee non è titolare del reddito del trust", e che "i redditi dei beni in trust quindi... affluiscono non in capo al trustee, ma nel corpus del trust," è una scelta delicata i cui effetti sono da approfondire. Il punto focale del parere sembra prescindere dalla valutazione dagli elementi richiamati dall'art. 73 c. 2 ed invece concentrarsi su caratteristiche del patrimonio allo scopo che hanno condotto a negare l'entificazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte della commissione ministeriale "Gallo", interessatasi degli adeguamenti alle norme tributarie necessari in seguito alla riforma del diritto societario.

Ricordiamo, infine, l'esistenza di interpelli, risoluzioni e pareri che hanno raggiunto conclusioni diverse dal suddetto interpello 28 settembre 2004 (seppur per motivi molto diversi tra loro e forse non immediatamente paragonabili). Una risposta ad interpello sul singolo caso, non è sufficiente per sostenere, con serenità, che la strada tracciata dalla prassi è quella della entificazione del trust (17).

Riconoscere sempre la soggettività del trust significherebbe dare all'elemento dell'organizzazione previsto dalla norma del t.u.i.r. un significato assolutamente flebile (e ben diverso da quello previsto per la I.r.a.p., oggetto recente di numerosa giurisprudenza), e comporterebbe la valutazione che il rapporto di trust produca sempre la non appartenenza ad altri soggetti del patrimonio in trust,

(16) Il parere del 28/09/04 così affronta il tema. *"In altri termini, il trustee ha sì la disponibilità dei cespiti, ma non il diritto di acquistare i relativi redditi nel proprio patrimonio. Poiché, infatti, il possesso del reddito dei beni in trust è finalizzato al raggiungimento dello scopo, il trustee non è titolare del reddito del trust. I redditi dei beni in trust quindi, "segregati" rispetto ai redditi del trustee, affluiscono non in capo al trustee (che rispetto ai primi si atteggia piuttosto come responsabile d'imposta), ma nel corpus del trust, affinché il trustee ne disponga secondo lo specifico scopo. L'affidamento dei beni in trust, pertanto, configura un autonomo centro unitario di produzione di reddito. Si ritiene, quindi, che soggetto passivo d'imposta non sia il trustee, ben sì il trust quale autonomo centro unitario di produzione del reddito dotato di autonoma capacità contributiva".*

(17) Un ulteriore problema dell'applicazione dell'Ires ai trust, oltre la residenza ed il trattamento tributario dei trustee immobiliari non residenti, è che l'aliquota di questa imposta è fissa al 33% mentre, almeno fino ad oggi, l'aliquota Irpef può raggiungere un livello molto più elevato.

soggetti nei confronti dei quali il presupposto di imposta si presenta in modo unitario ed autonomo.

Un soluzione alternativa all'art. 73 c. 2 del t.u.i.r.: applicare per analogia l'art. 187 (intitolato "Eredità giacente").

Una possibile alternativa, per alcuni casi in cui si volesse evitare di tassare il trustee per i redditi dei beni in trust, è di applicare le norme previste dall'art. 187 del t.u.i.r. intitolato "Eredità giacente". In sistemi tributari di alcuni Stati che disciplinano da sempre il trust, il criterio di tassazione è molto simile a quello previsto dall'art. 187. In Inghilterra, infatti, il trustee è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi prodotti dai beni in trust assoggettati a tassazione separata. Nel diritto tributario italiano l'art. 187 riproduce parzialmente questo schema: infatti il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria e solo dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a determinare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo d'imposta con la liquidazione definitiva. Fino a quel tempo i redditi sono soggetti a tassazione provvisoria con l'aliquota prevista dall'art. 12 del t.u.i.r. per il primo scaglione di reddito.

L'interesse per l'art. 187 è avvalorato dalla possibilità (riconosciuta in più di una occasione dalla Direzione Centrale dall'Agenzia delle Entrate in tema di "sequestro di patrimoni "mafiosi" ed "amministratore giudiziario") di applicare il principio di tassazione separata anche per casi diversi dall'eredità giacente in via analogica. La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 195/e si è occupata delle modalità di tassazione degli utili da partecipazione derivanti da quote di società a responsabilità limitata oggetto di sequestro giudiziario (18).

L'applicazione analogica dell'art. 187 del t.u.i.r. (già art. 131 prima della riforma) al sequestro di patrimoni "mafiosi" (L. 575/65) è stata motivata dalla presenza dell'elemento della "provvisorietà in pendenza di sequestro"; la veste di soggetto passivo

(18) La Circolare del Ministero delle Finanze n. 156/e emanata il 7 agosto 2000 ha, invece, fornito chiarimenti per l'applicabilità in via analogica al sequestro penale di cui alla legge 31/05/1965 n. 575, della normativa tributaria in materia di eredità giacente.

d'imposta, per i beni oggetto di "sequestro antimafia", spetta a colui il quale assumerà la titolarità dei beni sequestrati (lo Stato oppure il soggetto indiziato), con efficacia retroattiva, nel momento della sua individuazione. L'amministratore dei beni sequestrati agisce, pertanto, come un gestore di un patrimonio di cui egli non è titolare; per definizione del suo ufficio, solo al termine della propria attività di rappresentante *in incertam personam*, il patrimonio affidato sarà attribuito al soggetto deputato a divenirne definitivamente il titolare. L'amministratore giudiziario, in quanto gestore a titolo provvisorio, non assume un'autonoma soggettività tributaria, in maniera molto simile a quanto avviene per alcuni trustee.

Stessa fattispecie si manifesta quando l'amministratore giudiziario sia stato nominato per cause differenti da quelle previste nella legge antimafia. La risoluzione 195/e 2003 trae spunto da un interpello volto a chiarire gli effetti tributari di un pagamento di utili societari erogati ad un custode giudiziario di quote societarie, nominato a causa di una controversia generata da una presunta violazione di patti parasociali, che ha comportato l'adozione di un provvedimento ex art. 670 c.p.c.

Si è così determinata la "compresenza di due proprietari" sulle stesse quote societarie che sarà risolta dalla decisione del giudice competente, il quale con efficacia retroattiva individuerà il soggetto passivo d'imposta. L'amministratore giudiziario svolge il suo ufficio con poteri e caratteristiche tributarie simile all'amministratore dei beni antimafia e per questo l'Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione di ampliare la portata analogica della norma sull'eredità giacente al rappresentante *in incertam personam*, prescindendo dalla motivazione che ha portato alla nomina del gestore temporaneo di un patrimonio destinato ad altri.

L'Agenzia, una volta chiariti gli adempimenti dichiarativi del reddito a cui è soggetto il custode giudiziario, richiama le ordinarie regole sull'accertamento in merito all'eventuale obbligo di tenuta delle scritture contabili. È di particolare interesse il finale richiamo alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2646 del 1983, nella quale i giudici di ultimo grado applicano all'eredità giacente il principio della trasparenza nell'individuazione del sog-

getto tributario passivo le cui caratteristiche incidono sulle modalità di tassazione dei dividendi. Anche in questo caso l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è analogica per i beni oggetto di custodia giudiziaria e riconosce al sostituto d'imposta il compito di individuare le corrette regole di tassazione facendo riferimento al soggetto originario del rapporto di sostituzione (comunque, per quel che in questa sede interessa, diverso dal affidatario che gestisce il patrimonio per conto di altri soggetti). La prassi citata offre qualche utile spunto di riflessione per quei trust nei quali l'entificazione autonoma si scontra con l'articolo 73 comma 2 tuir per carenza di elemento organizzativo. Anche l'art. 187 consentirebbe al trustee di dichiarare i redditi e versare le imposte liquidate in via provvisoria e separata rispetto a quelle personali ed evitare alcuni riflessi negativi, precedentemente accennati, generati dall'entificazione tributaria autonoma del trust.

Alcuni conclusivi aspetti delicati della norma sammarinese

Ritornando alla legge di San Marino n. 38/2005, il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 38 (determinazione della base imponibile) prevedono diversi coefficienti di redditività presunta da applicarsi ai proventi e frutti derivanti dai beni in trust (applicando il principio "di cassa") (19). Si distinguono due casi: il primo relativo ai proventi ed i frutti erogati da soggetti residenti in San Marino o Stati a fiscalità ordinaria (nel caso la base imponibile determinata forfettariamente è pari al 10% dei proventi e frutti percepiti); il secondo relativo agli utili, dividendi o quote di partecipazione pagati da società od enti residenti, o comunque domiciliati, in Stati aventi regimi fiscali privilegiati (nel qual caso la base imponibile determinata forfettariamente è pari al 50%). La norma non prevede un diverso coefficiente per i redditi da interessi, *capital gains* o redditi diversi di natura finanziaria, la cui base imponibile forfettaria, si desume, resta sempre del 10%.

Al fine di agevolare lo sviluppo del mercato finanziario samma-

(19) L'aliquota ordinaria degli enti a San Marino è del 19%; è previsto che per il futuro la riforma tributaria la riduca al 15%.

rinese, è previsto che i redditi da investimenti finanziari maturati nello Stato siano soggetti a ritenuta recuperabile dal trust sotto forma di credito d'imposta. Identica soluzione è adottata per i redditi prodotti all'estero in aderenza all'art. 6 (intitolato "Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero"), il quale prevede che le imposte assolate all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee, siano detraibili nel limite del 10% (o 50% se previsto dall'art. 5 comma 2) dei proventi e frutti.

L'articolo 5 sembra, almeno letteralmente, escludere la possibilità di dedurre dalla base imponibile forfetaria calcolata sui proventi e frutti dai beni in trust le minusvalenze o perdite subite nello stesso periodo d'imposta (quindi se le perdite fossero maggiori dei proventi si sconterebbe lo stesso la tassazione con l'aliquota del 19% applicata alla base imponibile forfetaria del 10%).

L'art. 7 della legge ("Ritenute sugli atti di attribuzione di proventi e frutti") prevede che, una volta tassati in capo al trust, i proventi erogati ai beneficiari debbano essere tassati (con una ritenuta pari al 15%), alla condizione che non siano "il capitale" del trust, e solo qualora il beneficiario "non residente" rifiuti di comunicare le proprie generalità all'amministrazione finanziaria di San Marino. Per questa esclusione da ritenuta non si richiede un determinato stato di residenza del beneficiario, o l'esistenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, o di un accordo bilaterale, che renda effettivo lo scambio di informazioni tra l'amministrazione sammarinese e quella estera.

La soggettività passiva del trust mal si coordina con la norma dell'art. 7 (ritenuta del 15%) e con la tassazione definitiva dei redditi in capo al trust. La struttura dell'articolo sembrerebbe in prima battuta voler aderire alle disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria 2003/48 emanata con l'obiettivo di eliminare le distorsioni derivanti dalla differente tassazione degli interessi all'interno dell'U.E. (20). La Direttiva si applica ai soli interessi, mentre la

(20) L'art. 1 della Direttiva prevede che "i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro".

norma sammarinese si applica a tutti i proventi e frutti pagati ai beneficiari, indipendentemente da ciò la Direttiva non va applicata agli interessi pagati per conto di un Trust discrezionale, in quanto esso non è persona fisica, e perché i redditi distribuiti al beneficiario, dal trustee di un trust discrezionale, non sono interessi da risparmio. Qualora, pertanto, l'articolo in commento fosse stato ispirato dalla Direttiva, parrebbe che questa ispirazione originaria si sia poi persa.

La parte finale della legge (l'art. 9 intitolato "altre tasse ed imposte del trust"), sancisce che nessun altro tributo, al di fuori di quelli previsti dalla legge, è dovuto per gli atti di disposizione a titolo gratuito (diversamente se l'atto è oneroso si applicano le disposizioni ordinarie) compiuti dal disponente al trustee e da questi ai beneficiari. È anche previsto che gli atti relativi al trust, diversi da quelli per i quali la legge prevede altrimenti, sono soggetti a registrazione in esenzione da imposta (21).

Conclusioni

Il risultato della normativa sammarinese è l'esenzione, da imposizione indiretta, dei trasferimenti al trustee e da questo ai beneficiari (tranne che per le tasse di iscrizione nel Registro del trust e per il trasferimento di diritti reali di immobili situati in San Marino).

Per l'imposizione diretta, invece, la tassazione avviene in capo al trust secondo il principio di "cassa" ed in modo definitivo con l'aliquota complessiva del 19% sui proventi e frutti derivanti dai beni in trust, forfettizzati nei modi sopra descritti. È verosimile che si applichino occasionalmente il maggiore coefficiente di redditività (50% degli utili, dividendi e quote di partecipazione pagati da società residenti, o comunque domiciliati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati dal Decreto Regenziale 24 gennaio 2005 n. 2), e la ritenuta del 15% sui proventi e frutti distribuiti ai beneficiari "non residenti".

(21) Si sottolinea, infine, che l'art. 10 dispone che per quanto non disposto si applicano le norme in materia previste per le società ed enti aventi personalità giuridica.

Un esempio difficilmente importabile in Italia (Raffaello Lupi)

1. Una legge sul trust "a portata di mano" (come "evitare Jersey")

Mi sembra che la regolamentazione sammarinese del regime tributario dei trusts (22) sia difficilmente esportabile in Italia o in altri paesi di grandi dimensioni. Infatti, tale legislazione presenta un "vizio di origine" tipico di tutte quelle vigenti in stati sovrani caratterizzati da una base territoriale ridottissima; tali normative appaiono pensate più per i molti "non residenti" intenzionati ad usufruire dei regimi giuridici del paese che per i pochi residenti (qualcosa di simile può leggersi anche nei regimi tributari previsti per le società Maltesi, su cui si sofferma in questo numero l'articolo di Bastianelli); la legislazione sammarinese infatti nega –limitatamente agli immobili esistenti in San Marino– il regime di forfetizzazione del reddito in relazione ai proventi lordi di cui parla Paolo Gaeta. I redditi di tali immobili, ancorché costituiti in trust, continuano ad essere determinati in maniera analitica, restano soggetti ad imposizione sammarinese secondo i criteri previsti per gli immobili posseduti da società (si noti l'assimilazione del trust alle società nella direzione che si sta prendendo anche in Italia).

Più in generale, però, la determinazione forfetaria dei redditi dei beni costituiti in trust sembra non avere nulla a che fare con i problemi concettuali del trust medesimo, cioè quelli di identificazione della soggettività passiva o quelli di coordinamento tra tassazione del trust e tassazione dei beneficiari, su cui ci siamo soffermati sui precedenti interventi di *Dialoghi*, citati nella nota che precede.

Posso sbagliarmi, ma la mia sensazione è che, con questa forfetizzazione e questa legislazione, San Marino si ponga in concorrenza con l'isola di Jersey o con altri ordinamenti lontani dall'Ita-

(22) Su cui ci siamo soffermati su *Dialoghi*, oltre che nella nota di Emiliano COVINO citata da Paolo GAETA su *Dialoghi* n.10 -2005, anche in STEVANATO D., LUPI R., *Regime di trasparenza per i trust interni "non discrezionali"*, in *Dialoghi* 2004, n. 10., pagg. 1391 e ss., CONTRINO A., *Riforma IRES e il trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività "definitiva" del trust*, in *Dialoghi* 2004, n. 4, pagg. 579 e ss.; CONTRINO A., RL., *Il trust liberale e l'imposta sulle donazioni*, in *Dialoghi*, 2004, n. 3., pagg. 457 e ss., SEMINO, STEVANATO, RL *Trusts trasparenti e imputazione del reddito ai beneficiari*, in *Dialoghi* 2005 n.12.

lia, sia in termini logistici sia in termini linguistici; San Marino offre cioè una alternativa agli italiani intenzionati a istituire un trust, ed altrimenti costretti a ricorrere alla legge regolatrice offerta dagli ordinamenti suddetti. È una disciplina “*captive*”, che crea opportunità professionali per i professionisti sammarinesi, anche in veste di trustees, e che –anzi– potrebbero in questo modo costituire un ulteriore elemento di estraneità dello specifico trust rispetto all’ordinamento italiano. In altre parole, un trust sammarinese con (anche) un trustee sammarinese (con il quale si parla la stessa lingua e si beve lambrusco) si presenta meglio, sul piano della credibilità esteriore, di un trust regolato dalla legge di Jersey (magari con trustees italiani che neppure sanno se Jersey è un’isola dell’Atlantico o un tessuto per abbigliamento). Inoltre, la possibilità di trustees sammarinesi è “a portata di italiano” e consente di affermare che, secondo la legge sammarinese, il trust è residente a San Marino; sarebbe anche molto più agevole, da Bologna o magari da Milano, svolgere a San Marino le riunioni del comitato dei trustees, e rafforzare così la residenza sammarinese dell’organizzazione.

2. La distribuzione ai beneficiari italiani di redditi prodotti da un trust residente a S. Marino.

Non voglio entrare nella questione di quanto potrebbe “tenere” questa residenza sammarinese di fronte a un disponente italiano, a beni siti in Italia, a beneficiari italiani ed alla presenza determinante, nel comitato dei trustees, di fiduciari italiani (perché di un incarico fiduciario in ultima analisi si tratta). Potrebbero in proposito riproporsi tutte le questioni già esaminate (sul precedente numero 1 di Dialoghi del 2006 nonché sul numero 6 -2005) per la residenza all’estero delle società *holding* olandesi o lussemburghesi con soci italiani.

La localizzazione di un trust a San Marino ripropone tutte le perplessità avanzate nel precedente numero 10 sui corollari della “entificazione” del trust, applicata ai trust non residenti. In questo caso, infatti, limitarsi all’imposizione sul trust, senza alcun conguaglio in capo ai beneficiari, vorrebbe dire rinunciare del tutto ad imposizione in Italia.

In effetti il trust sammarinese, con il suo criterio di tassazione forfetario sul 10 per cento dei proventi lordi (23), potrebbe essere un valido strumento per pianificazioni fiscali su cui qui non mi dilungo. Un possibile strumento di contrasto potrebbe essere prima di tutto l'applicazione anche ai trust delle regole CFC, cosa peraltro non facile, vista la diversa base istituzionale dei trust rispetto alle società. Nella società ci sono soci, che possono esercitare un controllo, mentre il trust è una istituzione in cui ci sono beneficiari, in ipotesi privi di qualsiasi controllo. Mentre la società è "appartenente ad altri soggetti passivi", nella persona dei soci, i trustees sono autoreferenziali ed è molto difficile riproporre per il trust le regole CFC, immaginando una attrazione in Italia dei redditi del trust in relazione alla residenza dei beneficiari. Sul piano economico-sostanziale, il transito dei redditi all'interno del trust verso i beneficiari ripropone molti schemi già visti per le società di capitali, mentre sul piano giuridico formale le diversità tra trust e società sono notevolissime. Sul piano tributario occorrerebbe quindi una equiparazione normativa esplicita dei redditi del trust a quelli delle società; ciò senza dare troppa rilevanza all'aspetto organizzativo, suscettibile di infinite sfumature difficili da controllare in concreto. Anche San Marino, del resto stabilisce la tassabilità dei proventi erogati ai beneficiari, come accade da noi per i dividendi delle società di capitali. Ne deriverebbe quindi una equiparazione, ragionevole sul piano economico sostanziale, tra regimi di tassazione del reddito delle società e regimi di tassazione del reddito del trust. In una prima fase tassazione in capo al trust, cui accompagnare –per i trust non residenti (con beneficiari specifici)– l'estensione al trust, previ opportuni adattamenti, delle regole CFC. In una seconda fase dovrebbe scattare una tassazione ridotta, in capo ai beneficiari, degli utili del trust, distinguendo, come fa San Marino, tra restituzioni di capitale e distribuzione di utili.

Le regole della "*participation exemption*", più semplici e meno

(23) È ben vero che la percentuale è aumentata al 50 per cento in caso di proventi originati da paesi "a fiscalità privilegiata", ma è facile interporre strutture residenti in paesi a fiscalità ordinaria, come rilevava Ballancin in un precedente articolo su *Dialoghi* n. 3 del 2005.

precise di quelle del credito d'imposta, potrebbero adattarsi facilmente, con qualche intervento, ad una tassazione soddisfacente dei redditi provenienti dai trust. Una tassazione che da un lato eviti duplicazioni, ma dall'altro non consenta sconti ingiustificati. Non avrei dubbi che la pietra di paragone da cui prendere le mosse è il regime impositivo delle società. Occorrono però difficili compromessi tra semplicità, controllabilità, cautela fiscale e precisione, sui quali la legislazione di San Marino non offre soluzioni importabili in una fiscalità variegata e di grandi dimensioni come quella del nostro Paese.

Repubblica di S. Marino. Legge 38/2005 sul regime tributario del trust (estratto)

Art. 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. La legge si applica, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni fiscali vigenti in materia, ai trust istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust, fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività d'impresa, arti o professioni.
2. Si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i trust amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi della legge sui trust.

Art. 3

(Imposta sui redditi dei trust)

1. Il trust è soggetto passivo dell'imposta sui redditi dei trust.
2. L'aliquota dell'imposta sui redditi dei trust è quella prevista al primo comma dell'articolo 12 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento dell'imposta sui redditi dei trust gravano sul trustee, il quale è solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria del trust.

Art. 4

(Rendicontazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del trust)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il trustee deve tenere la contabilità dei fatti amministrativi che interessano i beni di ogni trust di cui ricopre l'ufficio di trustee. Le scritture contabili devono essere tenute, separatamente per ogni trust, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, essendo dirette a seguire analiticamente le variazioni intervenute nella consistenza dei beni in trust.
2. Il trustee redige l'inventario dei beni in trust, unitamente a una relazione scritta contenente il riepilogo della consistenza e della composizione dei predetti beni in trust dalla data in cui il trust inizia ad avere effetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge sui trust e, successivamente, almeno ogni dodici mesi, dando altresì evidenza, in tale sede, degli eventi modificativi che hanno interessato i predetti beni. L'inventario deve essere redatto in modo tale da distinguere il capitale rispetto ai proventi e ai frutti derivanti dai beni in trust.
3. Il trustee deve redigere un prospetto riepilogativo dei predetti proventi e

frutti realizzati e incassati dal trust in ciascun periodo d'imposta.

4. L'inventario periodico e il prospetto riepilogativo dei proventi e dei frutti realizzati e incassati dal trust devono essere redatti e sottoscritti dal trustee entro cinque mesi dalla data di chiusura di ciascun periodo d'imposta.

Art. 5

(Determinazione del reddito imponibile del trust)

1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del dieci per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al cinquanta per cento quando i proventi e i frutti derivanti dai beni in trust siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto Reggenziale 24 gennaio 2005 n. 2.
3. Per i redditi derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino e inclusi tra i beni in trust si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

I redditi prodotti per effetto della titolarità di diritti relativi ai predetti beni immobili concorrono, con il reddito determinato ai sensi dei precedenti

commi, alla formazione del reddito complessivo del trust.

Art. 6

(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

Le imposte assolte all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili, a norma della Legge 30 aprile 2004 n. 55, dalle imposte sul reddito dovute dal trust nel limite del dieci per cento, oppure del cinquanta per cento, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge.

Art. 7

(Ritenute sugli atti di attribuzione di proventi e frutti)

1. All'atto dell'attribuzione ai beneficiari fiscalmente non residenti di proventi e di frutti derivanti dai beni in trust, definiti da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge, il trustee opera una ritenuta a titolo d'imposta del quindici per cento sulle somme o sul valore normale dei beni attribuiti. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta, il trustee comunica all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino la cittadinanza e la residenza degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni eseguite nel corso dello stesso, nonché l'ammontare delle corrispondenti ritenute operate.
2. Il trustee non opera tuttavia alcuna ritenuta laddove, entro due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui siano intervenute le attribuzioni di proventi e di frutti derivanti da beni in trust, di cui al primo comma, comunichi altresì all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e ogni altro dato o informazione richiesta.

3. In caso di attribuzioni a favore di beneficiari fiscalmente residenti di proventi e di frutti derivanti dai beni in trust, il trustee è tenuto a comunicare all'Amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino, entro due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui le stesse siano intervenute, le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza e ogni altro dato o informazione richiesta.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di distribuzione finale dei beni in trust, sebbene con esclusivo riferimento ai proventi e ai frutti derivanti dai predetti beni.

Art. 8

(Presentazione della dichiarazione dei redditi dei trust. Versamento dell'imposta sui redditi dei trust. Accertamento dell'imposta sui redditi dei trust)

1. Entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun periodo d'imposta il trustee presenta la dichiarazione dei redditi di ogni trust di cui ricopre l'ufficio di trustee e provvede al versamento dell'imposta sul reddito dei trust liquidata in conformità alle previsioni della legge.
2. Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente e di versamento dell'imposta sul reddito dei trust verranno individuate con decreto reggenziale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
3. L'atto di accertamento d'ufficio o in rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata o doveva essere presentata la dichiarazione cui l'accertamento si riferisce. In caso di omessa dichiarazione o di nullità della stessa l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la

dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 9

(Altre tasse ed imposte del trust)

1. Nessun altro tributo, al di fuori di quelli previsti dalla legge, è dovuto per gli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti dal disponente in favore del trustee, oppure mediante i quali i beni in trust o i proventi e i frutti derivanti da beni in trust sono attribuiti ai beneficiari, anche in sede di distribuzione finale dei medesimi, fatta eccezione:
 - a) dell'atto istitutivo del trust al Registro dei trust, pari a Euro 500,00;
 - b) per la tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione del trust nel predetto Registro, pari a Euro 250,00;
 - c) per la tassa di iscrizione delle modifiche delle previsioni contenute nell'estratto trascritto nel predetto Registro, pari a Euro 150,00;
 - d) per l'imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche, relativa alla importazione di merci e servizi connessi nella Repubblica di San Marino;
 - e) per l'imposta di registro di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e successive modifiche, relativa agli atti di trasferimento di immobili siti nella Repubblica di San Marino in favore dei beneficiari, i quali, indipendentemente dal fatto che siano a titolo oneroso o gratuito, sono comunque soggetti alle formalità della registrazione, mediante il pagamento dell'imposta prevista al n.1, Tariffa "A", allegata alla citata legge e successive modifiche.
2. Tutti gli atti relativi al trust, diversi da quelli per i quali la legge prevede altrimenti, sono soggetti a registrazione in esenzione da imposta.
3. Il versamento delle tasse di cui ai punti a) e c) avviene a cura del soggetto

che ha provveduto alla richiesta di iscrizione dell'estratto, ovvero di modifica del medesimo. Al versamento della tassa di cui al punto b) provvede il trustee entro il 31 gennaio di ogni anno. Il versamento delle imposte di cui ai punti d) ed e) avviene nei modi e nei tempi previsti dalle rispettive leggi di riferimento.

I CAPITANI REGGENTI

(Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi)

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 2005/1704 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

(Rosa Zafferani)